



Sentenza n. 2868/2016 pubbl. il 21/10/2016  
RG n. 10906/2014  
Repert. n. 5735/2016 del 21/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata societaria

Il Tribunale, composto da :

Dr. Manuela Farini	Presidente
Dr. Liliana Guzzo	Giudice
Dr. Luca Boccuni	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 10906 /2014 del ruolo generale promossa  
da

**A** SRL - FALLIMENTO -

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ , con domicilio eletto presso il suo studio in \_\_\_\_\_

parte attrice

contro

**B**

contumace



**C**  
contumace

**D**

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_ con  
domicilio eletto presso il suo studio in \_\_\_\_\_

**CONCLUSIONI:**

Per il Fallimento : Nel merito:

\_\_\_\_\_ in via principale:

accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la simulazione assoluta ex artt. 1414,  
1° co., c.c., 1415, 2° co., c.c. e 1416, 2° co., c.c., e pertanto dichiararsi la nullità  
ovvero disporsi l'inefficacia ovvero annullarsi, dell'atto di cessione di quote di

**E** \_\_\_\_\_ S.r.l. in liquidazione, con sede in Montebelluna (TV) in via Montello n. 6, c.f.

\_\_\_\_\_ stipulato in data 20.12.2013, depositato e protocollato nella medesima  
data con il n. di protocollo: \_\_\_\_\_, estremi di registrazione codice ufficio:

T55, anno: 2013 serie: 3s, numero 000091, tra il Signor **B** \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_ / e residente a Caerano

San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ la Signora **C** \_\_\_\_\_

(c.f.: \_\_\_\_\_), nata a Ponte di Piave (TV) il \_\_\_\_\_ e residente

a Caerano San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cedenti) ed il Signor **D** \_\_\_\_\_

(c.f. \_\_\_\_\_), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_



e residente a Montebelluna (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cessionario) ed avente ad  
oggetto le quote di partecipazione in **E** S.r.l., pari complessivamente al 100%  
del capitale sociale e, per l'effetto, dichiarare che le quote sono tutt'oggi di proprietà  
dei simulati alienanti **B** e **C** dichiarando altresì  
l'inopponibilità al Fallimento **A** S.r.l. della cessione medesima;  
\_\_\_\_\_ in via subordinata:

a. accertare e dichiarare nei confronti del Fallimento **A** S.r.l. la simulazione  
relativa e la reale natura di atto a titolo gratuito ex artt. 1414 2° co. c.c., 1415 2° co.  
c.c. e 1416 2° co. c.c., nonché la nullità per mancanza di forma ex artt. 1325 e 782  
c.c., dell'atto di cessione di quote di **E** S.r.l. in liquidazione, con sede in  
Montebelluna (TV) in via \_\_\_\_\_ 'stipulato in data

20.12.2013, depositato e protocollato nella medesima data con il n. di protocollo:  
TV-2013-111694, estremi di registrazione codice ufficio: T5S, anno: 2013 serie: 3S,  
numero 000091, ed avente ad oggetto le quote di partecipazione in **E** Srl, pari al  
100% del capitale sociale, stipulato tra il Signor **B** (c.f. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_ e residente a Caerano San  
Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ e la Signora **C** (c.f.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , nata a Ponte di Piave (TV) il \_\_\_\_\_ residente a  
Caerano San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cedenti) e il Signor **D**

(c.f. \_\_\_\_\_ nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_  
e residente a Montebelluna (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cessionario) e, per l'effetto  
dichiararne la sua inopponibilità integrale al Fallimento **A** S.r.l.; o, quantomeno,  
accertarne e dichiarare la simulazione relativa e la reale natura di atto a titolo gratuito  
e dunque la sua inopponibilità al Fallimento attore per la parte costituita dalla




differenza di valore tra il prezzo effettivamente pagato ed il valore reale delle quote di partecipazione sociale all'epoca dell'intervenuto atto di cessione e condannare le parti alle restituzioni reciproche;

b. ovvero, accertare e dichiarare nei confronti del Fallimento **A** S.r.l. l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione a titolo gratuito donazione delle quote di **E** S.r.l. in liquidazione, con sede in Montebelluna (TV) in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, stipulato in data 20.12.2013, depositato e protocollato nella medesima data con il n. di protocollo: TV-2013-111694, estremi di registrazione codice ufficio: T5S, anno: 2013 serie: 3S, numero 000091, stipulato tra il Signor **B** (c.f. \_\_\_\_\_), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_, residente a Caerano San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_, la Signora **C** (c.f.: \_\_\_\_\_) nata a Ponte di Piave (TV) il \_\_\_\_\_, residente a Caerano San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cedenti) e il Signor **D** (c.f. \_\_\_\_\_), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_ e residente a Montebelluna (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cessionario) ed avente ad oggetto le quote di partecipazione in **E** S.r.l., pari al 100% del capitale sociale, per l'effetto dichiararne la sua inopponibilità al Fallimento

**A** S.r.l.;  
\_ In subordine ulteriore:

accertare e dichiarare nei confronti del Fallimento **A** S.r.l. l'inefficacia ex art. 2901 n. 2 dell'atto di cessione di quote di **E** S.r.l. in liquidazione, con sede in Montebelluna (TV) in via \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, stipulato in data 20.12.2013, depositato e protocollato nella medesima data con il n. di protocollo:



TV-2013-111694, estremi di registrazione codice ufficio: T5S, anno: 2013 serie: 3S,  
numero 000091, ed avente ad oggetto le quote di partecipazione in 'E' Srl, pari al  
100% del capitale sociale, stipulato tra il Signor B (c.f. )  
, nato a Montebelluna (TV) il ' e residente a Caerano di  
San Marco (TV) in Via Madonnette n. 38 e la Signora C  
(c.f.: ) nata a Ponte di Piave (TV) il ' e residente  
a Caerano di San Marco (TV) in Via (cedenti) e il Signor D  
(c.f. ), nato a Montebelluna (TV) il ' e residente  
a Montebelluna (TV) in Via (cessionario) e, per l'effetto  
dichiararne la sua inopponibilità al Fallimento A S.r.l.;  
\_ in ogni caso:condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti  
dal Fallimento attore, nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o che  
sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU e con adozione di ogni  
provvedimento conseguente ivi compreso l'ordine al Conservatore del Registro  
Imprese preso al CCIAA di iscrivere la sentenza dichiarativa dell'accertata  
simulazione e/o di revoca oltre a rivalutazione, quale debito di valore ed interessi al  
tasso legale sulla somma rivalutata, dalla data dell'atto dannoso od in subordine dalla  
domanda, sino al saldo effettivo.

Spese, diritti e onorari di lite tutti rifusi.

In via istruttoria:

I. Si richiede l'ammissione di prova per interpellato dei convenuti e per testi

sui seguenti capitoli di prova:



1. Vero che i coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno acceso conti correnti o comunque rapporti bancari con due istituti di credito aventi filiale in Caerano di San Marco (TV), intestando tali conti al Signor \_\_\_\_\_

Si indica quale testimone, il Dott. \_\_\_\_\_ residente in Montebelluna, Via \_\_\_\_\_

Nonché, ai fini della valutazione di attendibilità della 'perizia giurata' sull'asserito valore di \_\_\_\_\_ S.r.l. depositata dalla difesa del Signor \_\_\_\_\_

2. Vero che io sono stato per molti anni (dirà il teste quanti e sino a quando) commercialista consulente di \_\_\_\_\_ S.p.A. e personale dei Signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Si indica quale teste il dr. \_\_\_\_\_ di Montebelluna.

3. Vero che quello che mi viene esibito (si esibisca al teste il doc. 40) è il verbale di perquisizione personale, locale e sequestro che ho redatto in data 20.04.2015 nei confronti del Signor \_\_\_\_\_

4. Vero che la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza di Treviso, richiamata nel decreto di perquisizione del 15.04.2015 che mi viene esibito (si esibisca al teste il doc. 39), a seguito della quale dalla cassetta di sicurezza intestata al Signor \_\_\_\_\_ venivano ritrovati 70.000 US \$ insieme a documentazione riconducibili alle società ed alle vicende societarie della famiglia \_\_\_\_\_, è stata eseguita dal sottoscritto.

5. Vero che la somma di 70.000 US \$, di cui al precedente capitolo di prova, veniva ritrovata con una fascetta strappata sulla quale era riportata la cifra di 99.500 con segno del dollaro e dell'euro.

Si indicano a testi:

il Cap. \_\_\_\_\_



M.A. \_\_\_\_\_

M.C. \_\_\_\_\_

M.C. \_\_\_\_\_

M.O. \_\_\_\_\_

M.O. \_\_\_\_\_

MAR. \_\_\_\_\_

tutti del nucleo di Polizia Tributaria di Treviso.

II. Si richiede l'ammissione di CTU, volta:

i. a stabilire il reale valore delle partecipazioni sociali di **E**, S.r.l., cedute dai congiunti **B e C** al Signor **D**, per soli € 3.000 e, per l'effetto, a stabilire l'entità (il valore) di quanto è uscito dal patrimonio dei signori **B e C** in conseguenza dell'impugnato atto di cessione delle quote di **E** S.r.l.;

ii. ai fini della determinazione del danno, a stabilire la differenza tra il valore del bene (partecipazioni sociali di **E** S.r.l.) qual era al momento della sua uscita dal patrimonio dei coniugi **B e C** (ossia la momento della cessione delle predette quote sociali al Signor **D**) ed il valore del bene quale sarà al momento della sua restituzione e/o a stabilire la diminuzione della consistenza delle garanzie patrimoniali.

III. Ci si oppone alla richiesta avversaria di ammissione della Signora **F** quale teste a prova contraria sul capitolo n. 1 del Fallimento in quanto incapace ex art. 246 c.p.c. e. in ogni caso, inattendibile.

Per **D** \_\_\_\_\_ :

Il patrocinio del convenuto **D** \_\_\_\_\_ precisa le conclusioni come segue:



Nel merito.

Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate e comunque non provate.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria.

Qualora il Giudice ritenga la mancanza di congruità del prezzo della compravendita  
avente ad oggetto le quote della società E S.r.l. in liquidazione dai Sig.ri  
B e C al sig. D disporre consulenza  
tecnico-contabile volta a determinare il valore delle quote oggetto della cessione  
oggetto della presente controversia.

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa il Fallimento A S.r.l. conveniva in  
giudizio B, C e D chiedendo la  
dichiarazione della simulazione assoluta ex art. 1414 co. 1 c.c. dell'atto di vendita  
delle partecipazioni in E S.r.l. dei coniugi B e C al Signor D  
e, di conseguenza, l'invalidità/inefficacia della vendita delle quote ex artt.  
1415 co. 2 c.c. e 1416 co. 2 c.c. e la dichiarazione che le quote sono ancora di  
proprietà dei simulati cedenti. In subordine il Fallimento chiedeva l'accertamento  
della simulazione relativa della vendita delle quote sociali, la quale dissimulava, a  
suo dire, una donazione ex art. 1414 c. 2 c.c., con conseguente azione di nullità per  
difetto di forma ex artt. 1418 c.c., 1414 c. 2 e 1325 c.c. della donazione. In via  
ulteriormente subordinata veniva domandata la revoca ex art. 2901 c.c. n.1 dell'atto  
dissimulato di donazione o, ex art. 2901 n. 2) dell'atto l'atto di cessione delle  
partecipazioni nei confronti del Fallimento.



Si costituiva in giudizio il solo **D**, restando invece contumaci i coniugi **B** e

**C** contestando le pretese attoree e sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni attoree considerato che:

-il prezzo della compravendita, pari ad €. 3.000,00 (€. 1.500,00 a favore di ciascun venditore, effettivamente versato con assegni), era sostenuto da un perizia, allegata

sub doc. n. 2, e giustificato dalle passività della s.r.l. **E** pari ad €. 426.000,00;

-corrispondeva al vero che la compravendita era avvenuta a distanza di pochi mesi dal fallimento di s.r.l. **A**, ma il **D** era all'oscuro di una possibile azione di responsabilità contro i venditori;

- la nomina della **C** quale liquidatore di s.r.l. **E** era dovuta al fatto che il **D** trascorrevva molto tempo all'estero;

-per la medesima ragione il **D** non conosceva l'esistenza di procedimenti penali a carico dei venditori né il loro dissesto patrimoniale, essendo influente un lontano coinvolgimento in operazioni comuni, quale socio e amministratore, unitamente al **B**, di s.r.l. **F**

-nessuna consapevolezza del danno ai creditori poteva sussistere in capo al **D** il quale, oltre ad avere acquistato una società con grosse passività, non conosceva le vicende dei venditori pur essendo al corrente del fallimento di s.r.l. **A**

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 25.5.2016, le conclusioni sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione.



Motivi della decisione

Non sussistono i presupposti per la dichiarazione di simulazione, assoluta o relativa, dell'atto di compravendita tra i consorti **B e C** e **D**, non avendo parte attrice dimostrato la mancanza di intenzione di vendere e di acquistare che si afferma sottesa all'atto impugnato. Non è, infatti, contestato il pagamento del prezzo, pur ritenuto risibile, e non sussistono specifici elementi per ritenere che la vendita delle quote sia fittizia, pur essendo verosimile che i venditori, già colpiti da sequestri sugli altri beni, abbiano preferito alienare, anche con scarso guadagno, quanto non già sequestrato.

Quanto alla dissimulazione di un atto di donazione, manca qualsiasi elemento di prova di "animus donandi"

E' fondata, invece, la domanda di revoca della compravendita ex art. 2901 c.c.

Presupposti della revocatoria sono, dal punto di vista oggettivo la qualità di creditore, o di potenziale creditore, dell'istante al momento dell'atto revocando e la sussistenza di una lesione alla garanzia patrimoniale derivante dall'atto di disposizione (eventus damni). Dal punto di vista soggettivo deve sussistere la consapevolezza, da parte del debitore, di ledere la garanzia patrimoniale, o la preordinazione dell'atto a tale fine, qualora il credito non fosse ancora sorto (consilium fraudis).

Se l'atto da revocare è atto a titolo oneroso, la medesima consapevolezza (o la partecipazione alla dolosa preordinazione) deve essere comune al terzo che contrae con il debitore.

La nozione di credito è, per pacifica giurisprudenza, molto ampia, ricomprendendosi non solo crediti certi liquidi ed esigibili, ma anche crediti litigiosi o semplici ragioni o aspettative di crediti, condizionati o futuri o solo eventuali (così Cass. 22.03.2016,



n. 5619: "L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore": conforme Cass. 19.02.2013, n. 4044; nel merito App. Campobasso 24.03.2016 ).

Il credito risarcitorio del Fallimento **A** sussisteva già al momento della compravendita qui impugnata essendo documentalmente dimostrato che le quote di s.r.l. **E** sono state vendute quando il fallimento di **A** era intervenuto da circa sei mesi (la sentenza del Tribunale di Treviso è del a 02.05.2013, doc. attoreo n.2), e quando pressoché tutti i beni immobili direttamente intestati al Signor **B** erano già stati colpiti dai sequestri cautelari, come risulta dai documenti attorei 14-16.

E' documentalmente provata anche la lunga serie di provvedimenti cautelari che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento e gli atti della Guardia di Finanza a carico dei consorti **B e C** nonché l'ampia pubblicità ad essi ed al fallimento è stata data dagli organi di informazione.

In particolare:

- in data 09.02.12 viene trascritto sequestro preventivo per equivalente ex art. 321 c.p.p., su beni immobili del Signor **B** (con lui di altri amministratori), effettuato dalla Guardia di Finanza sino a concorrenza di € 851.815,99 quanto al **B** venivano sottoposti a ( doc. attoreo n. 20);



- in data 28.02.2012: viene disposto sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.,  
effettuato dalla Polizia tributaria di Treviso contro il **B** (trascritto in data  
16.05.2013: doc. attoreo n. 19);

- in data 17.05.13 e 18.05.2013: i fatti succitati vengono divulgati dalla stampa locale  
(doc. attorei n. 21-22 );

- in data 17.12.2014: viene notificato l'atto di citazione per azione di responsabilità  
promossa dalla della Curatela del Fallimento di **A** S.r.l. ex artt. 146 l.m., 2393,  
2394, 2394 bis, 2485, 2486 co. 2 e 2043 c.c. nei confronti, fra gli altri, dei Signori  
**B e C** (doc. attoreo n.4);

- nel 2015 prosegue il procedimento penale a carico del **B** e degli altri coimputati  
(doc. 36, 39-44 dell'attore).

Nel frattempo il Fallimento proponeva anche azione di responsabilità contro il **B**  
ed otteneva un provvedimento di sequestro conservativo.

Attesa la pubblicità mediatica e, comunque, la risonanza che tali fatti hanno  
certamente avuto nell'ambito operativo della s.r.l. **A** che aveva sede a  
Montebelluna, luogo anche di residenza dei coniugi **B e C** mentre il  
**D** risiedeva ad Altivole, a pochi chilometri di distanza; considerata, inoltre, la  
pacifica frequentazione tra le parti dell'atto di compravendita, essendo stato il

**D** negli anni 2000-2003, consocio e co-amministratore del **BING**  
S.r.l. (doc. attoreo n. 26); e sussistendo riscontri di una costante collaborazione tra i  
due negli atti della guardia di Finanza, come è indicato in atto di citazione ("a seguito  
di una perquisizione da parte della Guardia di Finanza, in una cassetta di sicurezza  
intestata al Signor **D**, medesimo vengono trovati 70.000 US \$ insieme a



documentazione che la magistratura riconduce esclusivamente alle società ed alle vicende societarie della famiglia **B e C** (cfr. anche il doc. attoreo n. 39).

Ha precisato, inoltre, l'attore che "La magistratura rileva la concordanza fra quanto rinvenuto nel corso di tale perquisizione e quanto dichiarato dai signori

(cfr. doc. 36) e **B** (cfr. doc. 28) nelle rispettive deposizioni relativamente alla presenza, all'interno di tale cassetta, di 'fondi neri frutto delle attività illecite dell'imputato **B** (cfr. doc. 39)".

D'altra parte, essendo notorie le condizioni di dissesto in cui versava il **B** all'epoca dei fatti (doc. attori n. 21-22), si deve concludere che comunque il **D** non poteva non conoscere l'intera situazione di dissesto, di imputazione penale e di responsabilità verso il Fallimento, evidenziandosi quindi la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori (l'azione di responsabilità è stata intentata dal Fallimento poco dopo la stipulazione dell'atto qui impugnato).

A fronte di tale quadro probatorio è ininfluyente l'affermazione di frequenti viaggi a Cuba da parte del **D**, del resto non comprovata da alcuna valida prova documentale essendo tardiva la produzione di biglietti aerei in allegato alla terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del convenuto, peraltro comunque non indicativa di un continuo soggiorno all'estero che impedisse la conoscenza dei fatti sopra esposti.

Va, pertanto, accolta la domanda ex art. 2901 c.c. e va dichiarata l'inefficacia dell'atto impugnato nei confronti del Fallimento attore.

Non può, invece, venire accolta la domanda di risarcimento del danno, consistendo lo stesso nella sottrazione del bene, che tuttavia diviene aggredibile a seguito



dell'accoglimento della domanda, e non avendo il Fallimento esplicitato e dimostrato il fondamento e l'entità del danno.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 n. 2 nei confronti del Fallimento **A** dell'atto di cessione di quote di **E** S.r.l. in liquidazione, con sede in Montebelluna (TV) in via \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ stipulato in data 20.12.2013, depositato e protocollato nella medesima data con il n. di protocollo: TV-2013-111694, estremi di registrazione codice ufficio: T5S, anno: 2013 serie: 3S, numero 000091, ed avente ad oggetto le quote di partecipazione in **E** S.r.l. pari al 100% del capitale sociale, stipulato tra il Signor **B** \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_ e residente a Caerano di San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ e la Signora **C** \_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_), nata a Ponte di Piave (TV) il \_\_\_\_\_ e residente a Caerano di San Marco (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cedenti) e il Signor **D** \_\_\_\_\_ (c.f.: \_\_\_\_\_), nato a Montebelluna (TV) il \_\_\_\_\_ e residente a Montebelluna (TV) in Via \_\_\_\_\_ (cessionario).

Rigetta le altre domande.

Condanna **D** \_\_\_\_\_ in solido con **B** e **C** \_\_\_\_\_ a rifondere al Fallimento s.r.l. **A** le spese processuali, che liquida in €. 3.645,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 18.10.2016.

Il Presidente estensore

Manuela Farini

